

## INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

La valutazione della Invalidità Civile si basa sulla **residua capacità lavorativa** ed è teoricamente compresa dalla età dei 16 anni ( apprendista ) all'età di 65 anni ( pensionato ).

Percentualmente la valutazione va dallo zero % ovvero **non invalido** ( codice 01 ) al 100 % ovvero **totalmente invalido** ( codice 05 ).

Qui finisce la valutazione della Invalidità Civile.

Acquisito il 100 % si parla di superinvalidità, status normato da particolari leggi ( 118/71 e 18/80 ), ovvero soggetti “ non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore “ ovvero “ non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita “.

Questa si chiama **indennità di accompagnamento** e può essere concessa solo in presenza di un 100 %.

Pertanto, **non esiste**, per es. 76 % + indennità di accompagnamento. Se dico quel soggetto ha la indennità di accompagnamento vuol dire che quel soggetto ha : 100% + indennità di accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un **sostegno economico statale pagato dall'Inps**, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.

Tale provvidenza ha la natura giuridica di **contributo forfettario** per il rimborso delle spese conseguenti all'oggettiva situazione di invalidità , non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.

L'indennità di accompagnamento **è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare**. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la

---

---

domanda. Nel 2014 l'importo è di 508,55 euro per 12 mensilità .

L'assegno di accompagnamento si ottiene presentando la domanda per l'accertamento dell'invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Per avere diritto a questa indennità , non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età , non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l'essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un'autocertificazione sul modello prestampato ICRIC, inviato dall'Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un'ulteriore autocertificazione attestante il nome e l'indirizzo della struttura di ricovero e l'ammontare della retta pagata.

L'indennità di accompagnamento spetta anche :

- o ai ciechi assoluti
- o alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
- o ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)

- 
- alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
  
  - a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005).

dott. Antonio Frailis